



COMUNE DI LUMEZZANE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

Ordinanza n. 11

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER L'ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE DAL 3 OTTOBRE 2025.

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, l'attivazione degli impianti termici di climatizzazione nelle zone climatiche "E", qual è il territorio del Comune di Lumezzane, è consentita da 15 ottobre al 15 aprile, per una durata massima giornaliera di 14 ore, con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, ad esclusione delle fattispecie individuate ai commi 5 e 6 del medesimo articolo;
- l'art. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, prevede che in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;
- l'art. 7, comma 13 del documento tecnico allegato alla DGR XI/3502 del 05/08/2020 "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020" prevede che "In deroga a quanto previsto dal presente punto, i sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili";

Preso atto:

- che la tendenza previsionale indica temperature massime al di sotto dei valori stagionali, particolarmente rigide nelle ore mattutine e serali,
- le precipitazioni atmosferiche dei giorni scorsi hanno contribuito ad abbassare le temperature,
- del tasso di umidità che si attesta su valori che non consentono, senza ausili, il mantenimento di un microclima gradevole ed ideale;

Sottolineata la necessità di salvaguardare e garantire la salute dei cittadini, soprattutto delle cd. fasce più deboli;

Considerato pertanto che si rende necessaria l'accensione degli impianti termici di climatizzazione anticipata al 03 ottobre 2025, per una durata giornaliera comunque ridotta con spegnimento/riduzione nelle ore più calde nella fascia 11:00-14:30, non superiore alla metà di quella

consentita a pieno regime secondo quanto prescritto dall'art. 4 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

Visti:

- l'art. 50 e seguenti del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
- il D.P.R. 16.04.2013 n. 74;

AUTORIZZA

il funzionamento degli impianti di riscaldamento anticipando la data di accensione al 03 ottobre p.v., salvo ulteriori deroghe, con l'osservanza delle disposizioni di seguito indicate, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 74/2013:

1. gli impianti termici possono essere attivati per una durata non superiore a 7 ore giornaliere;
2. la durata d'attivazione degli impianti deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
3. i valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall'art. 3 del D.P.R. 74/2013 (20°C + 2°C di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di 18°C + 2°C di tolleranza);
4. le limitazioni relative al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione non si applicano agli edifici e agli impianti termici di cui all'art. 4 commi 5 e 6 del D.P.R. 74/2013.

INVITA

- chiunque ne abbia titolo di provvedere all'adempimento di quanto sopra autorizzato;
- la cittadinanza, gli amministratori condominiali ed i gestori di impianti a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura stabilita all'art. 3, comma 1, del DPR 16.04.2013 n.74;
- la Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dei controlli per il rispetto dell'esecuzione della presente Ordinanza e che il presente provvedimento venga loro trasmesso per l'esecuzione;

Copia della presente viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune oltre che sul portale web dell'Ente (<https://comune.lumezzane.bs.it>).

INFORMA

che eventuali infrazioni alle norme contenute nel presente atto sono punite con la sanzione amministrativa sulla base delle procedure previste dalle vigenti normative in materia

AVVERTE

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (legge n. 1034 del 6 dicembre 1971),
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1071 n. 1119).

Lumezzane, 03/10/2025

Il Sindaco
Josehf Facchini
(firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)